

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02.04.2020 ed estinto anticipatamente con decorrenza 30.04.2024. La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 785,56 oltre interessi legali "dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso". L'intermediario, costituitosi, chiede in via preliminare di sospendere il presente procedimento alla luce di quanto statuito dal Giudice di Pace di Palermo che - in relazione ad un giudizio avviato dall'intermediario stesso per accertare e far dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF - ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio.

In subordine, fa presente di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso. Più specificamente, evidenzia: (I) la carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite; (II) che i più recenti interventi normativi sull'art. 11 octies, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "Lexitor" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria C-555/21) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art.

2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra cui rientrano gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione; (III) l'inapplicabilità della disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione in virtù della specialità del D.P.R. n. 180/50.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. La materia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, come modificato dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106. Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, il testo novellato dell'art. 125-sexies è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25 luglio 2021. Per i contratti stipulati in data antecedente, "nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea" e "fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa", si applicano le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Occorre precisare che il testo della richiamata norma intertemporale è stato riscritto, da ultimo, ad opera dell'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023) in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, limitando per tale via l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza "Lexitor". Dunque, alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. Nel caso in esame, il contratto è stato stipulato in data 02/04/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021). Tracciate le coordinate ermeneutiche possiamo passare ad analizzare la vicenda di interesse. Sulla eccezione di sospensione del procedimento in ragione del rinvio pregiudiziale da parte del GDP di Palermo alla CGUE si precisa che le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. Di poi, al pari, non meritano accoglimento le eccezioni della parte resistente (a) sul regime di specialità della L.180 del 1950, che sottrarrebbe il finanziamento in esame al governo normativo dell'art 125 sexies T.U.B, e (b) sull'inapplicabilità dei principi elaborati dalla CGUE con la sentenza C-383/18 (cd. Lexitor). Con riguardo alla prima questione l'intermediario ritiene che non sia applicabile al caso in esame l'art. 125-sexies TUB in ragione della specialità della disciplina dettata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni"). Più specificamente sostiene che in virtù dell'art. 6-bis del citato decreto resterebbe valido il rinvio alla normativa secondaria emessa tempo per tempo dalla Banca d'Italia e, pertanto, i soli costi recurring sarebbero rimborsabili con riferimento al comparto della

cessione del quinto. In realtà, lo stesso art. 6 bis - introdotto con D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 – stabilisce che “all’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [...]”; per tale ragione pare ovvio che il caso di specie vada integralmente ricondotto nel solco normativo dell’art 125 sexies T.U.B nella formulazione considerabile *ratione temporis*. Sulla seconda questione, invece, va rilevato che i principi elaborati dalla cd. pronuncia Lexitor, in alcun modo possono ritenersi scalfiti dalla successiva sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria. Al riguardo i Collegi territoriali hanno già avuto modo di precisare che il nuovo pronunciamento non abbia segnato l’*overruling* della Lexitor rule poiché – come si evince dalla motivazione della stessa pronuncia della CGUE citata dall’intermediario - la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l’intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, dunque nel rispetto di una “ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore” che “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”. Vieppiù, tale orientamento trova robusto sostegno in un dato sistematico, ossia nella Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 che, seppur non ancora applicabile (solo dal novembre del 2026 sostituirà la Direttiva 2008/48), prevede espressamente che siano oggetto di riduzione “anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito”. Se fosse come sostiene la resistente, ossia che i principi elaborati dalla sentenza Lexitor siano da ritenersi superati a seguito della sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria, non sarebbero comprensibili le ragioni per cui il Legislatore europeo abbia ribadito a chiare lettere la Lexitor rule in un atto normativo temporalmente successivo alla pronuncia della CGUE per ultimo citata.

Superate le dette eccezione possiamo, ora, vagliare le singole voci di cui si chiede il rimborso. Nel caso in esame, sulla base della descrizione fornita nel contratto, le commissioni di attivazione e le provvigioni intermediario sono da considerarsi costi *up front* che, in quanto tali, sono da rimborsare ricorrendo al criterio di calcolo della cd. curva degli interessi, mentre la commissione di gestione è da considerarsi come costo *recurring* e, quindi, da rimborsare secondo il criterio di proporzionalità lineare. Orbene, in applicazione dei detti criteri di calcolo, al momento dell’estinzione del contratto andava riconosciuto al ricorrente la somma di € 129,17 per la commissione di attivazione (*up front*), di € 387,52 per la provvigione di intermediazione (*up front*) e di € 112,50 per la commissione di gestione (*recurring*). Dal conteggio estintivo si ricava chiaramente, invece, che mentre nulla è stato rimborsato per le prime due voci, è stata rimborsato il solo importo di € 5 per la commissione di gestione. Da tanto discende il pieno diritto del ricorrente a vedersi rimborsare l’importo complessivo di € 624,00, oltre interessi dalla data del reclamo. Ogni altra questione è assorbita.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 624,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE